Supplemento ordinario (Concorsi) alla "Gazzetta Ufficiale" n. 299 del 20 dicembre 1985

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 20 dicembre 1985** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 30

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi pubblici circoscrizionali, per esami, a posti di coadiutore nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa, per le esigenze degli enti ubicati nelle regioni Liguria, Sardegna, Lombardia, Puglia, Campania, Lazio, Emilia-Romagna, Umbria e Marche.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico circoscrizionale, per esami, a dodici posti di coadiutore nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa, per le esigenze degli enti ubicati nella regione Liguria.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive integrazioni;
Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191 ed in particolare l'art. 29;
Vista la legge 24 luglio 1977, n. 618;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 2 settembre 1980, n. 33;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;
Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;
Vista la notificazione in data 16 giugno 1983 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 204 del 27 luglio 1983 con la quale si rendeva nota la disponibilità di posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa in favore di sottufficiali delle Forze armate;
Accertato che sono pervenute quattrocentotrenta domande di sottufficiali;
Accertato altresì che sono pervenute centoventi domande di assunzione da parte di volontari delle Forze armate;
Tenuto conto che dopo gli adempimenti di cui all'art. 29 della citata legge n. 191/1975 si possono mettere a concorso i posti residui;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1984, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 197, con il quale l'Amministrazione della difesa è stata autorizzata a mettere a pubblico concorso, fra l'altro, centottantuno posti nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva dei coadiutori;
Tenuto conto che i posti autorizzati sono al netto della riserva di cui all'art. 26-*quinquies* della legge n. 33/1980;
Accertato che nel ruolo organico della carriera esecutiva dei coadiutori sussiste la relativa disponibilità di posti;
Ritenuta la necessità, in relazione alle accertate esigenze di servizio, di ricoprire i posti ulteriormente disponibili dopo gli accantonamenti in favore delle citate categorie dei sottufficiali ed ex volontari delle Forze armate;
Ritenuto altresì, in relazione alle accertate esigenze di servizio, di coprire dodici posti nella regione Liguria;
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1974, registro n. 52 Difesa, foglio n. 67, con il quale, su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione è stato approvato il programma di esame;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico circoscrizionale, per esami, a dodici posti di coadiutore in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa, per le esigenze degli enti ubicati nella regione Liguria.

Il cinque per cento dei posti messi a concorso è riservato ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, collocati in congedo, che siano risultati idonei non vincitori ai concorsi di cui all'art. 14 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina, dovranno prestare servizio presso gli enti ubicati nella sopracitata regione per un periodo di almeno cinque anni prima di poter avanzare domanda di trasferimento che, comunque, potrà successivamente essere accolta solo ove lo richiedano esigenze di servizio.

Gli esami del concorso consistono in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio (v. allegato 2). Della sede e della data di svolgimento della prova scritta verrà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 22 gennaio 1986.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 2, sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso, per sostenere le prove di esame, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma, sempreché abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. succ. art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35. Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso e di un'altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonché degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

5) possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

6) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso ed, in ogni caso, dalla nomina. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (v. allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il 35° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) *le eventuali condanne penali riportate* (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza, nonché l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.), presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposto, in caso di nomina, a prestare servizio presso gli Enti ubicati nella regione Liguria per un periodo di almeno cinque anni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, a pena di esclusione dal concorso, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure di mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Ammissione e convocazione alla prova pratica e al colloquio e votazione

Alla prova pratica nonché al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova pratica ed al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerli.

La prova pratica ed il colloquio non si intenderanno superati se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi nell'una e nell'altro.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere la prova scritta, la prova pratica ed il colloquio i candidati dovranno presentarsi, muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano fare valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto, dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini nonché con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni 30 decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata.

Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dell'Autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva per i candidati assegnati alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto per i candidati assegnati alle liste di leva marittima.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovano alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonché la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

8) i candidati che alla scadenza del termine per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (35 anni), sono tenuti a presentare, altresì, i documenti comprovanti il diritto alla elevazione.

Art. 9.

Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a coadiutore in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale del quarto livello retributivo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 agosto 1985

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1985
Registro n. 44 Difesa, foglio n. 345

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
di partecipazione al concorso
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Via XX Settembre, 123/*A* - 00187 ROMA

Il sottoscritto:
cognome .... (scrivere stampatello)
(le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile);
nome .... (scrivere stampatello);
residente in .... (prov. di ....) c.a.p. ......

Chiede

di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a dodici posti di coadiutore in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa per le esigenze degli enti ubicati nella regione Liguria, indetto con decreto ministeriale 19 agosto 1985, e desidera che tutte le comunicazioni relative allo stesso gli siano trasmesse al seguente indirizzo .... (indicare anche il c.a.p. e il numero telefonico).

Dichiara, sotto la propria responsabilità:
di essere nato a .... il ...... (ove del caso: e che avendo superato il 35° anno di età ha diritto alla elevazione del limite massimo di età, in quanto .... (1);
di essere cittadino italiano;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (prov. di ......) (2);
di non aver riportato condanne penali (3);
di possedere il seguente titolo di studio .... rilasciato da .... nell'anno scolastico ......;
di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione .... (4);
di prestare attualmente servizio come impiegato dal .... (5);
di aver prestato servizio come impiegato dal .... al .... e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a .... (5);
di essere disposto, in caso di nomina a prestare servizio presso gli enti ubicati nella regione Liguria per un periodo di almeno cinque anni prima di poter avanzare domanda di trasferimento, che, comunque, potrà successivamente essere accolta solo ove lo richiedano esigenze di servizio.

.... data ....

Firma (6)

....

---

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonché le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare, secondo i casi, una delle seguenti situazioni:
ha già prestato servizio militare di leva;
è attualmente in servizio militare presso ....;
non ha ancora prestato servizio militare perché non ancora sottoposto a giudizio di leva;
non ha prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto ....;
non ha prestato servizio militare perché dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico - la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva ....per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza ...., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

Ruolo della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA SCRITTA

Tema di italiano consistente in una composizione su argomento che possa ritenersi di esperienza diretta di vita del candidato oppure di largo interesse culturale e tale da permettere l'espressione di pensieri e di sentimenti personali.

PROVA PRATICA

Il candidato dovrà dar prova di saper svolgere lavori di dattilografia.

COLLOQUIO

— Nozioni generali sull'ordinamento e sul funzionamento degli archivi delle amministrazioni statali.

— Nozioni generali sull'ordinamento costituzionale dello Stato e sull'organizzazione amministrativa della Difesa.

— Nozioni generali sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

(7278)

Concorso pubblico circoscrizionale, per esami, a tredici posti di coadiutore nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa, per le esigenze degli enti ubicati nella regione Sardegna.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive integrazioni;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191 ed in particolare l'art. 29;

Vista la legge 24 luglio 1977, n. 618;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 2 settembre 1980, n. 33;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la notificazione in data 16 giugno 1983 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 204 del 27 luglio 1983 con la quale si rendeva nota la disponibilità di posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa in favore di sottufficiali delle Forze armate;

Accertato che sono pervenute quattrocentotrenta domande di sottufficiali;

Accertato altresì che sono pervenute centoventi domande di assunzione da parte di volontari delle Forze armate;

Tenuto conto che dopo gli adempimenti di cui all'art. 29 della citata legge n. 191/1975 si possono mettere a concorso i posti residui;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1984, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 197, con il quale l'Amministrazione della difesa è stata autorizzata a mettere a pubblico concorso, fra l'altro, centottantuno posti nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva dei coadiutori;

Tenuto conto che i posti autorizzati sono al netto della riserva di cui all'art. 26-*quinquies* della legge n. 33/1980;

Accertato che nel ruolo organico della carriera esecutiva dei coadiutori sussiste la relativa disponibilità di posti;

Ritenuta la necessità, in relazione alle accertate esigenze di servizio, di ricoprire i posti ulteriormente disponibili dopo gli accantonamenti in favore delle citate categorie dei sottufficiali ed ex volontari delle Forze armate;

Ritenuto altresì, in relazione alle accertate esigenze di servizio, di coprire tredici posti nella regione Sardegna;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1974, registro n. 52 Difesa, foglio n. 67, con il quale, su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione è stato approvato il programma di esame;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico circoscrizionale, per esami, a tredici posti di coadiutore in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa, per le esigenze degli enti ubicati nella regione Sardegna.

Il cinque per cento dei posti messi a concorso è riservato ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, collocati in congedo, che siano risultati idonei non vincitori ai concorsi di cui all'art. 14 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina, dovranno prestare servizio presso gli enti ubicati nella sopracitata regione per un periodo di almeno cinque anni prima di poter avanzare domanda di trasferimento che, comunque, potrà successivamente essere accolta solo ove lo richiedano esigenze di servizio.

Gli esami del concorso consistono in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio (v. allegato 2). Della sede e della data di svolgimento della prova scritta verrà dato avvisto nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 22 gennaio 1986.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 2, sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso, per sostenere le prove di esame, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma, sempreché abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. succ. art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35. Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonché degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militati;

5) possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

6) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso ed, in ogni caso, dalla nomina. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (v. allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il 35° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza, nonché l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.), presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposto, in caso di nomina, a prestare servizio presso gli Enti ubicati nella regione Liguria per un periodo di almeno cinque anni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, a pena di esclusione dal concorso, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure di mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Ammissione e convocazione alla prova pratica e al colloquio e votazione

Alla prova pratica nonché al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova pratica ed al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerli.

La prova pratica ed il colloquio non si intenderanno superati se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi nell'una e nell'altro.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere la prova scritta, la prova pratica ed il colloquio i candidati dovranno presentarsi, muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano fare valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto, dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini nonché con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili Divisione 3ª - Sezione 2ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il ter-

mine perentorio di giorni 30 decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata.

Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dell'Autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva per i candidati assegnati alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto per i candidati assegnati alle liste di leva marittima.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovano alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonché la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

8) i candidati che alla scadenza del termine per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (35 anni), sono tenuti a presentare, altresì, i documenti comprovanti il diritto alla elevazione.

Art. 9.

Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a coadiutore in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale del quarto livello retributivo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 agosto 1985

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1985
Registro n. 44 Difesa, foglio n. 344

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
di partecipazione al concorso
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Via XX Settembre, 123/*A* - 00187 ROMA

Il sottoscritto:
cognome .... (scrivere stampatello)
(le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile);
nome .... (scrivere stampatello);
residente in .... (prov. di ....) c.a.p. ....

Chiede

di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a tredici posti di coadiutore in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa per le esigenze degli enti ubicati nella regione Sardegna, indetto con decreto ministeriale 19 agosto 1985, e desidera che tutte le comunicazioni relative allo stesso gli siano trasmesse al seguente indirizzo.................. (indicare anche il c.a.p. e il numero telefonico).

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

di essere nato a .... il .... (ove del caso: e che avendo superato il 35° anno di età ha diritto alla elevazione del limite massimo di età, in quanto .... (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (prov. di ....) (2);

di non aver riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio .... rilasciato da.................. nell'anno scolastico ....;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione.................. (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal .... (5);
di aver prestato servizio come impiegato dal .... al .... e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a .... (5);
di essere disposto, in caso di nomina a prestare servizio presso gli enti ubicati nella regione Sardegna per un periodo di almeno cinque anni prima di poter avanzare domanda di trasferimento, che, comunque, potrà successivamente essere accolta solo ove lo richiedano esigenze di servizio.

.... data ....

Firma (6)

....

---

(1) Specificare i motivi.
(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.
(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.
(4) Indicare, secondo i casi, una delle seguenti situazioni:
ha già prestato servizio militare di leva;
è attualmente in servizio militare presso ....;
non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;
non ha prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto ....;
non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.
(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico - la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva .... per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza ...., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).
(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

Ruolo della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA SCRITTA

Tema di italiano consistente in una composizione su argomento che possa ritenersi di esperienza diretta di vita del candidato oppure di largo interesse culturale e tale da permettere l'espressione di pensieri e di sentimenti personali.

PROVA PRATICA

Il candidato dovrà dar prova di saper svolgere lavori di dattilografia.

COLLOQUIO

— Nozioni generali sull'ordinamento e sul funzionamento degli archivi delle amministrazioni statali.
— Nozioni generali sull'ordinamento costituzionale dello Stato e sull'organizzazione amministrativa della Difesa.
— Nozioni generali sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

(7279)

Concorso pubblico circoscrizionale, per esami, a ventotto posti di coadiutore nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa, per le esigenze degli enti ubicati nella regione Lombardia.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive integrazioni;
Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191 ed in particolare l'art. 29;
Vista la legge 24 luglio 1977, n. 618;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 2 settembre 1980, n. 33;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;
Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;
Vista la notificazione in data 16 giugno 1983 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 204 del 27 luglio 1983 con la quale si rendeva nota la disponibilità di posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa in favore di sottufficiali delle Forze armate;
Accertato che sono pervenute quattrocentotrenta domande di sottufficiali;
Accertato altresì che sono pervenute centoventi domande di assunzione da parte di volontari delle Forze armate;
Tenuto conto che dopo gli adempimenti di cui all'art. 29 della citata legge n. 191/1975 si possono mettere a concorso i posti residui;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1984, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 197, con il quale l'Amministrazione della difesa è stata autorizzata a mettere a pubblico concorso, fra l'altro, centottantuno posti nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva dei coadiutori;
Tenuto conto che i posti autorizzati sono al netto della riserva di cui all'art. 26-*quinquies* della legge n. 33/1980;
Accertato che nel ruolo organico della carriera esecutiva dei coadiutori sussiste la relativa disponibilità di posti;
Ritenuta la necessità, in relazione alle accertate esigenze di servizio, di ricoprire i posti ulteriormente disponibili dopo gli accantonamenti in favore delle citate categorie dei sottufficiali ed ex volontari delle Forze armate;
Ritenuto altresì, in relazione alle accertate esigenze di servizio, di coprire ventotto posti nella regione Lombardia;
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1974, registro n. 52 Difesa, foglio n. 67, con il quale, su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione è stato approvato il programma di esame;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico circoscrizionale, per esami, a ventotto posti di coadiutore in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa, per le esigenze degli enti ubicati nella regione Lombardia.
Il cinque per cento dei posti messi a concorso è riservato ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, collocati in congedo che siano risultati idonei non vincitori ai concorsi di cui all'art. 14 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina, dovranno prestare servizio presso gli enti ubicati nella sopracitata regione per un periodo di almeno cinque anni prima di poter avanzare domanda di trasferimento che, comunque, potrà successivamente essere accolta solo ove lo richiedano esigenze di servizio.

Gli esami del concorso consistono in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio (v. allegato 2). Della sede e della data di svolgimento della prova scritta verrà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 22 gennaio 1986.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 2, sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso, per sostenere le prove di esame, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma, sempreché abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. succ. art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35. Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso e di un'altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonché degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militati;

5) possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

6) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D,* del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso ed, in ogni caso, dalla nomina. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (v. allegatò 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il 35° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza, nonché l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.), presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposto, in caso di nomina, a prestare servizio presso gli Enti ubicati nella regione Lombardia per un periodo di almeno cinque anni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, a pena di esclusione dal concorso, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure di mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Ammissione e convocazione alla prova pratica e al colloquio e votazione

Alla prova pratica nonché al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova pratica ed al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerli.

La prova pratica ed il colloquio non si intenderanno superati se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi nell'una e nell'altro.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere la prova scritta, la prova pratica ed il colloquio i candidati dovranno presentarsi, muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano fare valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli

impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto, dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini nonché con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni 30 decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata

Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dell'Autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva per i candidati assegnati alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto per i candidati assegnati alle liste di leva marittima.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovano alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonché la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

8) i candidati che alla scadenza del termine per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (35 anni), sono tenuti a presentare, altresì, i documenti comprovanti il diritto alla elevazione.

Art. 9.

Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a coadiutore in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale del quarto livello retributivo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 agosto 1985

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1985
Registro n. 44 Difesa, foglio n. 343

Il contributo di cui al comma precedente è trasferibile, con provvedimento della Giunta provinciale, agli Istituti che hanno fornito i mezzi finanziari per la realizzazione dell'attività.

Sono ammissibili ai benefici del presente articolo anche le spese relative alle procedure di acquisizione delle aree nonché quelle di progettazione delle opere di cui al precedente articolo.

Art. 43

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità

L'approvazione da parte della Giunta provinciale dei piani di acquisizione delle aree e dei progetti delle opere di cui al presente capo, nonché la concessione del contributo di cui all'articolo 42 per le suddette iniziative quando assunte dagli altri enti di cui all'articolo 40, equivalgono a dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità ed urgenza delle medesime.

Art. 44

Modi di acquisizione

Per l'acquisizione delle aree si applicano le norme di cui al titolo terzo della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, e successive modificazioni e integrazioni.

Tuttavia, quando l'acquisizione rivesta carattere di urgenza e ricorrano speciali circostanze, è autorizzato il ricorso alla trattativa privata. In tal caso il prezzo di acquisto non può essere superiore a quello all'uopo stabilito dal servizio provinciale delle espropriazioni secondo i criteri previsti dall'articolo 28 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, e successive modificazioni, aumentato del cento per cento.

Art. 45

Strade industriali

Le strade realizzate a norma del presente capo potranno essere successivamente classificate provinciali, in relazione alle caratteristiche tecniche e alla importanza rivestita, anche in deroga all'articolo 2 della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 42.

Art. 46

Aree comuni e servizi

Le aree comuni, destinate a pubblici servizi, esistenti tra le aree infrastrutturate, come anche le strade non provinciali, ai sensi dell'articolo precedente ed eventuali infrastrutturazioni speciali, realizzate dalla Provincia, saranno cedute a titolo gratuito, ai Comuni o ai Consorzi di manutenzione o di gestione delle stesse.

Art. 47

Vincolo di destinazione

Le aree per impianti produttivi realizzate direttamente dalla Provincia o con l'intervento finanziario della medesima sono vincolate per destinazione ad uso industriale od artigianale per un periodo di venticinque anni.

Il vincolo è costituito nell'atto di vendita o di concessione del diritto di superficie o nella convenzione di cui al quarto comma dell'articolo 40 e viene annotato nel libro fondiario; esso ha decorrenza dalla data del contratto di trasferimento della proprietà, rispettivamente dalla data di formazione della partita tavolare del diritto di superficie o dalla data della convenzione di cui al quarto comma dell'articolo 40.

Il vincolo può essere revocato con deliberazione della Giunta provinciale in relazione a sopravvenute modificazioni negli strumenti urbanistici in vigore e per motivi di preminente interesse pubblico.

Per la durata del vincolo di cui al presente articolo, le aree in questione non possono essere trasferite per atto tra vivi, a pena di nullità, salvo preventivo benestare della Giunta provinciale. Tale divieto è annotato nel libro fondiario.

Il benestare di cui al comma precedente sarà in ogni caso subordinato all'assunzione, da parte dell'impresa subentrante, dell'impegno a rispettare il vincolo di destinazione e gli obblighi definiti ai sensi dell'articolo 51.

Art. 48

Concessione e liquidazione dei contributi

I contributi di cui all'art. 42 sono concessi con deliberazione della Giunta provinciale sentito il comitato di cui all'articolo 6.

La liquidazione e l'erogazione sono disposte, previa documentazione della spesa sostenuta per l'acquisizione dei terreni e previo accertamento dell'avvenuta regolare esecuzione delle opere ammesse a contributo, in rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 49

Consultazioni tra enti

L'alienazione delle aree per impianti produttivi di cui al presente capo o la concessione del

Accertato che sono pervenute quattrocentotrenta domande di sottufficiali;

Accertato altresì che sono pervenute centoventi domande di assunzione da parte di volontari delle Forze armate;

Tenuto conto che dopo gli adempimenti di cui all'art. 29 della citata legge n. 191/1975 si possono mettere a concorso i posti residui;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1984, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 197, con il quale l'Amministrazione della difesa è stata autorizzata a mettere a pubblico concorso, fra l'altro, centottantuno posti nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva dei coadiutori;

Tenuto conto che i posti autorizzati sono al netto della riserva di cui all'art. 26-*quinquies* della legge n. 33/1980;

Accertato che nel ruolo organico della carriera esecutiva dei coadiutori sussiste la relativa disponibilità di posti;

Ritenuta la necessità, in relazione alle accertate esigenze di servizio, di ricoprire i posti ulteriormente disponibili dopo gli accantonamenti in favore delle citate categorie dei sottufficiali ed ex volontari delle Forze armate;

Ritenuto altresì, in relazione alle accertate esigenze di servizio, di coprire nove posti nelle regioni Puglia e Campania.

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1974, registro n. 52 Difesa, foglio n. 67, con il quale, su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione è stato approvato il programma di esame;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico circoscrizionale, per esami, a nove posti di coadiutore in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa, per le esigenze degli enti ubicati nelle regioni Puglia e Campania.

Il cinque per cento dei posti messi a concorso è riservato ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, collocati in congedo, che siano risultati idonei non vincitori ai concorsi di cui all'art. 14 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina, dovranno prestare servizio presso gli enti ubicati nella sopracitata regione per un periodo di almeno cinque anni prima di poter avanzare domanda di trasferimento che, comunque, potrà successivamente essere accolta solo ove lo richiedano esigenze di servizio.

Gli esami del concorso consistono in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio (v. allegato 2). Della sede e della data di svolgimento della prova scritta verrà dato avvisto nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 22 gennaio 1986.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 2, sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso, per sostenere le prove di esame, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma, sempreché abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. succ. art. 3).

Il colloquio avra luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35. Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso e di un'altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonché degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militati.

5) possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

6) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D,* del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso ed, in ogni caso, dalla nomina. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (v. allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il 35° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza, nonché l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.), presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposto, in caso di nomina, a prestare servizio presso gli Enti ubicati nelle regioni Puglia e Campania per un periodo di almeno cinque anni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, a pena di esclusione dal concorso, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure di mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Ammissione e convocazione alla prova pratica e al colloquio e votazione

Alla prova pratica nonché al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova pratica ed al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerli.

La prova pratica ed il colloquio non si intenderanno superati se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi nell'una e nell'altro.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere la prova scritta, la prova pratica ed il colloquio i candidati dovranno presentarsi, muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano fare valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto, dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini nonché con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni 30 decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata.

Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dell'Autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva per i candidati assegnati alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto per i candidati assegnati alle liste di leva marittima.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovano alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonché la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare

aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

8) i candidati che alla scadenza del termine per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (35 anni), sono tenuti a presentare, altresì, i documenti comprovanti il diritto alla elevazione.

Art. 9.

Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a coadiutore in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale del quarto livello retributivo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 agosto 1985

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1985
Registro n. 44 Difesa, foglio n. 347

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
di partecipazione al concorso
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Via XX Settembre, 123/*A* - 00187 ROMA

Il sottoscritto:
cognome .... (scrivere stampatello)
(le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile);
nome .... (scrivere stampatello);
residente in .... (prov. di ....) c.a.p. ....

Chiede

di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a nove posti di coadiutore in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa per le esigenze degli enti ubicati nelle regioni Puglia e Campania, indetto con decreto ministeriale 19 agosto 1985, e desidera che tutte le comunicazioni relative allo stesso gli siano trasmesse al seguente indirizzo .... (indicare anche il c.a.p. e il numero telefonico).

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

di essere nato a .... il .... (ove del caso: e che avendo superato il 35° anno di età ha diritto alla elevazione del limite massimo di età, in quanto .... (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (prov. di ....) (2);

di non aver riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio .... rilasciato da .... nell'anno scolastico ....;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione .... (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal .... (5);

di aver prestato servizio come impiegato dal .... al .... e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a .... (5);

di essere disposto, in caso di nomina a prestare servizio presso gli enti ubicati nelle regioni Puglia e Campania per un periodo di almeno cinque anni prima di poter avanzare domanda di trasferimento, che, comunque, potrà successivamente essere accolta solo ove lo richiedano esigenze di servizio.

.... data ....

Firma (6)

....

---

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare, secondo i casi, una delle seguenti situazioni:
ha già prestato servizio militare di leva;
è attualmente in servizio militare presso ....;
non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;
non ha prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto ....;
non ha prestato servizio militare perché dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico - la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva ....per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza ...., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

Ruolo della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA SCRITTA

Tema di italiano consistente in una composizione su argomento che possa ritenersi di esperienza diretta di vita del candidato oppure di largo interesse culturale e tale da permettere l'espressione di pensieri e di sentimenti personali.

PROVA PRATICA

Il candidato dovrà dar prova di saper svolgere lavori di dattilografia.

COLLOQUIO

— Nozioni generali sull'ordinamento e sul funzionamento degli archivi delle amministrazioni statali.

— Nozioni generali sull'ordinamento costituzionale dello Stato e sull'organizzazione amministrativa della Difesa.

— Nozioni generali sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

(7281)

Concorso pubblico circoscrizionale, per esami, a trenta posti di coadiutore nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa, per le esigenze degli enti ubicati nella regione Lazio.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive integrazioni;
Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191 ed in particolare l'art. 29;
Vista la legge 24 luglio 1977, n. 618;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 2 settembre 1980, n. 33;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;
Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;
Vista la notificazione in data 16 giugno 1983 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 204 del 27 luglio 1983 con la quale si rendeva nota la disponibilità di posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa in favore di sottufficiali delle Forze armate;
Accertato che sono pervenute quattrocentotrenta domande di sottufficiali;
Accertato altresì che sono pervenute centoventi domande di assunzione da parte di volontari delle Forze armate;
Tenuto conto che dopo gli adempimenti di cui all'art. 29 della citata Legge n. 191/1975 si possono mettere a concorso i posti residui;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1984, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 197, con il quale l'Amministrazione della difesa è stata autorizzata a mettere a pubblico concorso, fra l'altro, centottantuno posti nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva dei coadiutori;
Tenuto conto che i posti autorizzati sono al netto della riserva di cui all'art. 26-*quinquies* della legge n. 33/1980;
Accertato che nel ruolo organico della carriera esecutiva dei coadiutori sussiste la relativa disponibilità di posti;
Ritenuta la necessità, in relazione alle accertate esigenze di servizio, di ricoprire i posti ulteriormente disponibili dopo gli accantonamenti in favore delle citate categorie dei sottufficiali ed ex volontari delle Forze armate;
Ritenuto altresì, in relazione alle accertate esigenze di servizio, di coprire trenta posti nella regione Lazio.
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1974, registro n. 52 Difesa, foglio n. 67, con il quale, su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione è stato approvato il programma di esame;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico circoscrizionale, per esami, a trenta posti di coadiutore in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa, per le esigenze degli enti ubicati nella regione Lazio.

Il cinque per cento dei posti messi a concorso è riservato ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, collocati in congedo, che siano risultati idonei non vincitori ai concorsi di cui all'art. 14 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina, dovranno prestare servizio presso gli enti ubicati nella sopracitata regione per un periodo di almeno cinque anni prima di poter avanzare domanda di trasferimento che, comunque, potrà successivamente essere accolta solo ove lo richiedano esigenze di servizio.

Gli esami del concorso consistono in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio (v. allegato 2). Della sede e della data di svolgimento della prova scritta verrà dato avvisto nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 22 gennaio 1986.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 2, sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso, per sostenere le prove di esame, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma, sempreché abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. succ. art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35. Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso e di un'altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonché degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militati;

5) possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

6) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D,* del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso ed, in ogni caso, dalla nomina. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (v. allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il 35° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza, nonché l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.), presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposto, in caso di nomina, a prestare servizio presso gli Enti ubicati nella regione Lazio per un periodo di almeno cinque anni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, a pena di esclusione dal concorso, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure di mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Ammissione e convocazione alla prova pratica e al colloquio e votazione

Alla prova pratica nonché al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova pratica ed al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerli.

La prova pratica ed il colloquio non si intenderanno superati se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi nell'una e nell'altro.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere la prova scritta, la prova pratica ed il colloquio i candidati dovranno presentarsi, muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano fare valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto, dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini nonché con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni 30 decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a

sima del 70 per cento delle spese sostenute determinata in funzione del grado di innovazione delle tecnologie oggetto di trasferimento e dei benefici che deriveranno all'economia locale.

Art. 74

Spese ammissibili a contributo

Le spese ammissibili ai benefici previsti dal precedente articolo riguardano i costi relativi alla acquisizione di brevetti o diritti di utilizzazione di nuove tecnologie produttive o nuovi prodotti ad alta *specializzazione tecnologica.*

Art. 75

Concessione e liquidazione dei contributi

La concessione delle agevolazioni previste dal presente capo viene deliberata dalla Giunta provinciale, su domanda degli interessati, sentito il comitato tecnico di cui all'art. 6, integrato nell'occasione da due esperti nel settore specifico, nominati dalla Giunta provinciale.

La liquidazione verrà effettuata dietro presentazione di idonea documentazione delle spese sostenute e ammesse a contributo.

Capo III

Assistenza organizzativa e amministrativa

Art. 76

Tipo di intervento

Allo scopo di favorire la diffusione tra le imprese industriali delle tecnologie nel campo gestionale e organizzativo aziendale la Provincia può concedere, alle imprese stesse, contributi nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute.

Art. 77

Tipi di attività

Per i fini di cui al presente capo sono ammissibili a contributo le spese relative ad iniziative riguardanti:

a) revisione e certificazione di bilancio;

b) consulenze per la riorganizzazione aziendale riferita in particolare al settore della contabilità industriale;

c) studio per l'introduzione di strumenti di calcolo e contabilità elettronica;

d) ricerche di mercato sia all'interno che all'estero.

Sono inoltre ammissibili a contributo le spese relative alla effettuazione di diagnosi energetiche tendenti a determinare l'effettivo fabbisogno energetico delle imprese industriali.

Art. 78

Concessione e liquidazione del contributo

I contributi, di cui al presente capo, sono concessi con deliberazione della Giunta provinciale su domanda delle imprese interessate, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 6.

La liquidazione avviene dietro presentazione della documentazione comprovante gli oneri effettivamente sostenuti dall'azienda per le attività oggetto di intervento nonché previa presentazione di idonea documentazione sui risultati delle attività svolte.

TITOLO VIII

Procedure e controlli

Art. 79

Domande e documentazione

Le domande per l'ottenimento degli interventi previsti dalla presente legge devono essere presentate all'Assessorato competente nella materia dell'industria.

Le domande presentate ai sensi del capo III del titolo II, del capo I del titolo III e dei capi I, II e III del titolo IV della presente legge dovranno precisare i livelli occupazionali esistenti al momento della presentazione della domanda e nei dodici mesi precedenti, nonché quelli prevedibili a seguito della attuazione del progetto, i processi di decentramento produttivo, nonché gli stadi e i relativi tempi di esecuzione del progetto stesso.

Per l'ottenimento dei benefici di cui alla presente legge, i complessi industriali articolati in più stabilimenti, devono presentare una relazione illustrativa dei programmi di investimento complessivi e della loro natura indicando gli effetti dei medesimi sull'attività produttiva e sull'occupazione degli insediamenti esistenti in provincia.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale, con propria deliberazione, determina la documentazione da allegare alle domande in relazione ai diversi interventi agevolativi previsti dalla presente legge nonché gli schemi tipo per la richiesta delle agevolazioni stesse.

Le relative deliberazioni saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico - la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva ....per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza ...., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

Ruolo della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA SCRITTA

Tema di italiano consistente in una composizione su argomento che possa ritenersi di esperienza diretta di vita del candidato oppure di largo interesse culturale e tale da permettere l'espressione di pensieri e di sentimenti personali.

PROVA PRATICA

Il candidato dovrà dar prova di saper svolgere lavori di dattilografia.

COLLOQUIO

— Nozioni generali sull'ordinamento e sul funzionamento degli archivi delle amministrazioni statali.

— Nozioni generali sull'ordinamento costituzionale dello Stato e sull'organizzazione amministrativa della Difesa.

— Nozioni generali sullo Statuto degli impiegati civili dello Stato.

(7282)

Concorso pubblico circoscrizionale, per esami, a quattordici posti di coadiutore nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa, per le esigenze degli enti ubicati nelle regioni Emilia-Romagna, Umbria e Marche.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive integrazioni;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191 ed in particolare l'art. 29;

Vista la legge 24 luglio 1977, n. 618;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 2 settembre 1980, n. 33;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la notificazione in data 16 giugno 1983 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 204 del 27 luglio 1983 con la quale si rendeva nota la disponibilità di posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa in favore di sottufficiali delle Forze armate;

Accertato che sono pervenute quattrocentotrenta domande di sottufficiali;

Accertato altresì che sono pervenute centoventi domande di assunzione da parte di volontari delle Forze armate;

Tenuto conto che dopo gli adempimenti di cui all'art. 29 della citata legge n. 191/1975 si possono mettere a concorso i posti residui;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1984, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 197, con il quale l'Amministrazione della difesa è stata autorizzata a mettere a pubblico concorso, fra l'altro, centottantuno posti nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva dei coadiutori;

Tenuto conto che i posti autorizzati sono al netto della riserva di cui all'art. 26-*quinquies* della legge n. 33/1980;

Accertato che nel ruolo organico della carriera esecutiva dei coadiutori sussiste la relativa disponibilità di posti;

Ritenuta la necessità, in relazione alle accertate esigenze di servizio, di ricoprire i posti ulteriormente disponibili dopo gli accantonamenti in favore delle citate categorie dei sottufficiali ed ex volontari delle Forze armate;

Ritenuto altresì, in relazione alle accertate esigenze di servizio, di coprire quattordici posti nelle regioni Emilia-Romagna, Umbria e Marche.

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1974, registro n. 52 Difesa, foglio n. 67, con il quale, su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione è stato approvato il programma di esame;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico circoscrizionale, per esami, a quattordici posti di coadiutore in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa, per le esigenze degli enti ubicati nelle regioni Emilia-Romagna, Umbria e Marche.

Il cinque per cento dei posti messi a concorso è riservato ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, collocati in congedo, che siano risultati idonei non vincitori ai concorsi di cui all'art. 14 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina, dovranno prestare servizio presso gli enti ubicati nella sopracitata regione per un periodo di almeno cinque anni prima di poter avanzare domanda di trasferimento che, comunque, potrà successivamente essere accolta solo ove lo richiedano esigenze di servizio.

Gli esami del concorso consistono in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio (v. allegato 2). Della sede e della data di svolgimento della prova scritta verrà dato avvisto nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 22 gennaio 1986.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 2, sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso, per sostenere le prove di esame, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma, sempreché abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. succ. art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35. Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso e di un'altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonché degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militati;

5) possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

6) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso ed, in ogni caso, dalla nomina. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (v. allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il 35° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza, nonché l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.), presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposto, in caso di nomina, a prestare servizio presso gli Enti ubicati nelle regioni Emilia-Romagna, Umbria e Marche per un periodo di almeno cinque anni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, a pena di esclusione dal concorso, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure di mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Ammissione e convocazione alla prova pratica e al colloquio e votazione

Alla prova pratica nonché al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova pratica ed al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerli.

La prova pratica ed il colloquio non si intenderanno superati se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi nell'una e nell'altro.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere la prova scritta, la prova pratica ed il colloquio i candidati dovranno presentarsi, muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano fare valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto, dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini nonché con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il ter-

mine perentorio di giorni 30 decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata.

Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dell'Autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva per i candidati assegnati alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto per i candidati assegnati alle liste di leva marittima.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovano alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonché la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

8) i candidati che alla scadenza del termine per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (35 anni), sono tenuti a presentare, altresì, i documenti comprovanti il diritto alla elevazione.

Art. 9.

Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a coadiutore in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale del quarto livello retributivo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 agosto 1985

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1985
Registro n. 44 Difesa, foglio n. 346

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
di partecipazione al concorso
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Via XX Settembre, 123/A - 00187 ROMA

Il sottoscritto:
cognome .... (scrivere stampatello)
(le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile);
nome .... (scrivere stampatello);
residente in .... (prov. di ....) c.a.p. ......

Chiede

di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a quattordici posti di coadiutore in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa per le esigenze degli enti ubicati nelle regioni Emilia-Romagna, Umbria e Marche, indetto con decreto ministeriale 19 agosto 1985, e desidera che tutte le comunicazioni relative allo stesso gli siano trasmesse al seguente indirizzo............ (indicare anche il c.a.p. e il numero telefonico).

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

di essere nato a .... il .... (ove del caso: e che avendo superato il 35° anno di età ha diritto alla elevazione del limite massimo di età, in quanto .... (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (prov. di ......) (2);

di non aver riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio .... rilasciato da............ nell'anno scolastico ......;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione............ (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal .... (5);
di aver prestato servizio come impiegato dal .... al .... e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a .... (5);
di essere disposto, in caso di nomina a prestare servizio presso gli enti ubicati nelle regioni Emilia-Romagna, Umbria e Marche per un periodo di almeno cinque anni prima di poter avanzare domanda di trasferimento, che, comunque, potrà successivamente essere accolta solo ove lo richiedano esigenze di servizio.

.... data ....

Firma (6)

---

(1) Specificare i motivi.
(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.
(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonché le eventuali pendenze penali a proprio carico.
(4) Indicare, secondo i casi, una delle seguenti situazioni:
ha già prestato servizio militare di leva;
e attualmente in servizio militare presso ....;
non ha ancora prestato servizio militare perché non ancora sottoposto a giudizio di leva;
non ha prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto .... ,
non ha prestato servizio militare perché dichiarato riformato.
(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico - la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza ...., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).
(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

Ruolo della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA SCRITTA

Tema di italiano consistente in una composizione su argomento che possa ritenersi di esperienza diretta di vita del candidato oppure di largo interesse culturale e tale da permettere l'espressione di pensieri e di sentimenti personali.

PROVA PRATICA

Il candidato dovrà dar prova di saper svolgere lavori di dattilografia.

COLLOQUIO

— Nozioni generali sull'ordinamento e sul funzionamento degli archivi delle amministrazioni statali.
— Nozioni generali sull'ordinamento costituzionale dello Stato e sull'organizzazione amministrativa della Difesa.
— Nozioni generali sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

(7283)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(6651235/2) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411230852990)

L. 1.000